

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E RICERCA

#### Art. 1 Denominazione e sede legale

- a) L'Associazione denominata ASSOCIAZIONE PSICOANALISI e RICERCA, ha sede legale in Verona, Via Bezzecca 4.
- b) La sede potrà essere trasferita in altro luogo e potranno essere aperte sedi periferiche.
- c) Per tali variazioni sarà sufficiente la delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

#### Art. 2 Caratteristiche

L'Associazione è apolitica e aconfessionale e non ha fini di lucro.

#### Art. 3 Scopo sociale

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività nei settori della formazione continua in medicina, istruzione, ricerca e in particolare:

- promuovere l'aggiornamento culturale e professionale dei propri Soci nel campo della psicoanalisi, psicoterapia, della psicologia, delle neuroscienze e delle scienze umane;
- curare l'organizzazione di corsi, congressi, convegni e giornate di studio
- promuovere la divulgazione della pubblicazione di testi inerenti i summenzionati ambiti
- promuovere l'organizzazione di eventi che riguardino la pubblicazione di testi inerenti i summenzionati ambiti

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e porre in essere tutte le iniziative necessarie per la realizzazione delle sue finalità, anche mediante trasmissioni, pubblicazioni periodiche, librerie e audiovisive, pagine WEB etc.

Nella realizzazione degli obiettivi l'Associazione potrà avvalersi del lavoro prestato dai suoi soci o adoperare personale esterno alla medesima.

#### Art. 4 Durata

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

#### Art. 5 Associati o Soci

Possono diventare Associati tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che ne facciano espressa domanda e siano accettati ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, dopo l'acquisizione e l'esame di tutte le informazioni che il Consiglio riterrà necessarie per valutarne l'ammissibilità.

Gli Associati si dividono in:

- Fondatori
- Ordinari
- Aggregati
- Onorari

Tutti gli associati hanno pieno diritto di voto in Assemblea: ognuno di essi ha a disposizione un singolo voto ai sensi dell'Art. 2532 C.C.

Gli Associati Fondatori, Onorari, Ordinari e Aggregati saranno identificati dall'apposito libro dei Soci dell'Associazione.

#### Art. 6 Categorie di Associati

- a) I Fondatori sono i Soci che hanno partecipato alla Costituzione dell'Associazione.
- b) Gli Ordinari e gli Aggregati sono coloro che, avendo i requisiti, ed avendone fatta espressa richiesta, sono stati ammessi all'Associazione, con decisione del C.D. disposto a maggioranza dei suoi componenti.
- c) Sono Onorari coloro che per la loro opera e per la loro fama possono portare all'Associazione particolare lustro e giovamento.

I Soci Onorari sono nominati a vita, con una maggioranza dei due terzi (2/3) dell'Assemblea dei Soci e su proposta del Consiglio Direttivo.

#### Art. 7 Quote associative

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno ed hanno validità annuale.

Esse costituiscono l'apporto dei Soci al sostentamento dell'Associazione.

Tutti gli Associati dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative, provvedendo al versamento della stessa entro il mese di marzo dell'anno solare in corso, pena il decadimento della qualifica di socio .

Le quote associative si distinguono in :

- quote ordinarie annuali di esercizio,
- contributi straordinari volontari, che sono soggettivi e nominativi, a fondo perduto o restituibili senza interessi, secondo le apposite delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di definire l'ammontare delle quote suddette, diversificandone anche gli importi in relazione alle diverse categorie dei Soci, fatta eccezione per i Soci Onorari esentati dal versamento della quota associativa.

#### Art. 8 Perdita della qualifica di Associato.

La qualifica di Associato potrà venir meno:

- per decesso;
  - per recesso, che potrà essere comunicato in forma libera;
  - per decadenza;
  - per delibera di esclusione,
- a) il recesso si verifica quando l'Associato presenta le dimissioni da Socio.
  - b) La decadenza si verifica allorché il Socio non rinnova l'adesione versando la prescritta quota associativa annuale.
  - c) L'esclusione può essere deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo, quando il socio abbia commesso delle infrazioni allo Statuto o al Regolamento o siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'indisciplina o l'indegnità accertate dal Consiglio Direttivo saranno altresì cause della perdita della qualifica di Associato. I provvedimenti presi dal Consiglio Direttivo sono inappellabili.

Art. 9 Patrimonio dell'Associazione:

Il fondo patrimoniale di dotazione dell'Associazione è costituito da:

- i proventi delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive;
- i beni mobili e immobili acquistati o pervenuti da parte di Soci, Enti Pubblici, Privati e Associazioni;
- le contribuzioni liberali e le donazioni di Soci, Enti Pubblici, Privati e Associazioni;
- i proventi derivanti da iniziative promosse dall'Associazione e corrispondenti alle finalità del presente Statuto.

E' tassativamente vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 10 Organi dell'Associazione;

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo.

Art. 11 Cariche associative:

Il Presidente;

Il Segretario;

Il Tesoriere;

Il Responsabile per la Ricerca e i contatti con l'esterno

Tutte le cariche sono a titolo onorifico e gratuito: esse possono dare diritto solamente al rimborso di spese sostenute, se autorizzate e documentate, o al pagamento di docenze nel caso in cui il Socio, titolare di una delle suddette cariche, sia chiamato a svolgere attività formativa per iniziative promosse dall'Associazione.

#### Art. 12 L'Assemblea degli Associati o Soci

- a) L'Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli Associati: Fondatori, Ordinari, Aggregati ed Onorari.
- b) Essa rappresenta l'universalità degli Associati ed è sovrana nelle deliberazioni riguardanti l'attività sociale ad essa sottoposte.
- c) Ogni Socio in regola con il versamento delle quote partecipa all'Assemblea con voto deliberativo ed è portatore di un voto singolo a norma dell'Art. 5 del presente Statuto.

#### Art. 13 Materie demandate all'Assemblea

L'Assemblea degli Associati delibera sulle seguenti materie:

- In sede ordinaria:
  - a) Nomina, ogni tre anni, il Consiglio Direttivo;
  - b) Esamina ed approva, entro il 30 aprile di ogni anno , il Bilancio annuale preventivo ed il Bilancio annuale consuntivo;
  - c) Esamina e delibera in merito ai problemi di gestione sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo, tra cui l'ammissione dei Soci Onorari, Ordinari ed Aggregati e la proposta di iniziative e linee guida.
- In sede straordinaria:
  - d) Modifica lo Statuto associativo ed il Regolamento;
  - e) Delibera lo scioglimento dell'Associazione.

#### Art. 14 Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci dovrà riunirsi, almeno una volta all'anno, presso la sede legale od anche altrove, purché in Italia, su convocazione scritta del Presidente e su proposta del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno la metà dei Soci nel caso di Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea viene convocata a discrezione del Consiglio Direttivo mediante convocazione scritta da inoltrare, anche per via telefax, a tutti gli Associati almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

Nella riunione annuale l'Assemblea sarà selezionata dal Consiglio Direttivo.

Avranno diritto ad intervenire all'Assemblea e a votare tutti gli Associati risultanti dal libro dei Soci alla data stabilita per l'Assemblea stessa, in regola con il pagamento delle quote associative dell'anno in corso.

E' ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega scritta, ma ciascun Socio non può rappresentare per delega più di due Soci.

#### Art. 15 Deliberazioni dell'Assemblea

- a) L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto, comprese le deleghe; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- b) Le deliberazioni sono approvate in sede ordinaria a maggioranza semplice.
- c) In sede straordinaria le delibere sono approvate con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Associati.
- d) Il voto potrà essere espresso, previa definizione della modalità tramite il Regolamento Associativo o dall'Assemblea medesima, per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.
- e) Il contenuto delle delibere assembleari ed il Bilancio annuale dovranno risultare da un apposito libro a cura del Segretario e sarà reso noto agli Associati mediante comunicazione scritta. Il libro dei Soci potrà essere consultato da ogni Socio, previa richiesta da rivolgere al Segretario dell'Associazione.
- f) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. In mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente; il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario: spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

#### Art. 16 Il Consiglio Direttivo

- a) Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione dell'Associazione con delega completa a decidere su tutte le operazioni di ordinaria e

straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelle di competenza dell'Assemblea degli Associati.

- b) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un massimo di sette membri e da un minimo di tre, ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri, per essere eleggibili, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- avere la maggiore età;
- avere fedina penale pulita.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

#### Art. 17 Riunioni del Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede sociale od altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente (o, in caso di assenza od impedimento, il Segretario) lo ritenga necessario o quando richiesto da almeno due consiglieri (se il Consiglio Direttivo è composto da tre membri) o da almeno tre consiglieri (se il Consiglio è composto da più di tre membri).
- b) Con la convocazione viene fissato l'ordine del giorno.
- c) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali delle riunioni dovranno essere trascritti nell'apposito Libro Sociale a cura del Segretario. Il Consiglio Direttivo deve comunque riunirsi almeno una volta all'anno, entro 20 giorni dalla data fissata per l'Assemblea annuale degli Associati, per redigere i rendiconti annuali dell'Associazione (bilancio consuntivo e preventivo).

- d) Se nel corso del mandato, per dimissioni, recesso, decadenza o per altri motivi, dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, si procederà a convocare un'apposita Assemblea dei soci per la nomina del o dei nuovi consiglieri che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato originario del o dei consiglieri uscenti.
- e) Le dimissioni di un Consigliere, per essere valide, dovranno pervenire al Consiglio Direttivo per lettera scritta ed essere motivate.

Art. 18 Il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione

- a) Il Presidente è nominato a maggioranza semplice in seno al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione tra i membri eletti dall'Assemblea.
- b) Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione ed i relativi poteri di firma degli atti dell'Associazione stessa. Egli è vincolato alle delibere del Consiglio Direttivo, che deve essere convocato per questioni rilevanti sotto il profilo economico e gestionale.
- c) La durata della carica è di tre anni e può essere rinnovata.

Art. 19 Il Segretario

- a) Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
- b) Il Segretario deve provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e, in caso di assenza od impedimento da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio Direttivo.
- c) La durata della carica è di anni tre e può essere rinnovata.

Art. 20 Il Tesoriere

- a) Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
- b) Il Tesoriere deve provvedere alla gestione della tesoreria sociale.
- c) La durata della carica è di anni tre e può essere rinnovata.

Art. 21 Il Responsabile della Ricerca ed i contatti con l'esterno

- a) Il Responsabile della Ricerca ed i contatti con l'esterno è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti;
- b) Il Responsabile della Ricerca ed i contatti con l'esterno si occupa del coordinamento delle attività di ricerca e dello sviluppo delle relazioni esterne dell'associazione;
- c) La durata della carica è di anni tre e può essere rinnovata.



Art. 22 Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 Bilancio annuale

L'Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente un Rendiconto economico e finanziario o Bilancio secondo le disposizioni del presente Statuto.

Art. 24 Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'assemblea degli Associati stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone altresì i relativi poteri. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dalla maggioranza dei due terzi (2/3) dell'Assemblea.

Art. 25 Devoluzione del patrimonio

In caso di suo scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 26 Modifica dello Statuto

Per la modifica del presente Statuto è necessaria la delibera dell'assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi (2/3).

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Regolamento associativo, del Codice Civile e delle leggi in materia associativa.

Verona, 4 febbraio 2012

IL PRESIDENTE

(Dott. Ciro Elia) \_\_\_\_\_

